



**COPIA DELLA DELIBERAZIONE DELLA  
GIUNTA COMUNALE N. 137 del 24-04-2018**

Oggetto:

**CONCESSIONE DI CONTRIBUTO AL CORSO PER VOLONTARI NATI PER LEGGERE PROMOSSO DAL CENTRO PER LA SALUTE DEL BAMBINO ONLUS CON LA COLLABORAZIONE GRATUITA DELL'ASSOCIAZIONE SOGNALIBRO CON SEDE IN SAN SEVERINO MARCHE.**

L'anno duemiladiciotto il giorno ventiquattro del mese di aprile, alle ore 12:30, nella Residenza municipale, in seguito a convocazione disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale, nelle persone dei signori:

Piermattei Rosa	SINDACO	P
Bianconi Vanna	VICE-SINDACO	P
Antognozzi Tarcisio	ASSESSORE-CONSIGL.	A
Bianchi Sara Clorinda	ASSESSORE-CONSIGL.	P
Orlandani Jacopo	ASSESSORE-CONSIGL.	P
Paoloni Paolo	ASSESSORE-CONSIGL.	P

Assegnati n. 6. In carica n. 6. Assenti n. 1. Presenti n. 5.

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO COMUNALE Dott. Scuderini Venanzio

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza la Sig.ra Piermattei Rosa, nella sua qualità di SINDACO ed invita la Giunta comunale alla discussione sull'oggetto sopra indicato.



## LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta predisposta dal Responsabile dell'Area Amministrativa, che di seguito si riporta integralmente:

=====

OGGETTO: Concessione gratuito Patrocinio ed erogazione contributo al Centro per la Salute del Bambino Onlus di Trieste.

Premesso che con Atto di Giunta n. 125 del 31-03-2004 il Comune di San Severino Marche ha aderito al progetto culturale nazionale denominato "Nati per leggere", rivolto alle famiglie con bambini in età prescolare, con l'obiettivo di promuovere la lettura sin dalla più tenera, ai fini di un migliore sviluppo intellettuale, linguistico, emotivo e relazionale;

Considerato che nel 2012 il Comune di San Severino Marche è entrato nella rete della Provincia di Macerata "NpL-Leggere è familiare" che comprende: il Comune di Macerata (ente capofila), la Provincia di macerata, l'ASUR n. 3, Fimp provincia di Macerata, Collegio prov.le Ostetriche, Università di Macerata, Rete Prov.le Biblioteche Scolastiche, AIB Marche, ACP Marche, Polo Museale-Orto Botanico Unicam e altri 23 Comuni e associazioni varie tra cui Asili nido e Scuole d'Infanzia;

Vista la nota, assunta al protocollo in data 06 aprile 2018 al n. 9199, con la quale l'Associazione volontarie NpL del Soglibro, con sede in San Severino Marche, a mezzo delle Volontarie NpL Floriana Pasquali Coluzzi e Alberta Ricottini, inoltra, per conto della C.S.B. Onlus, il programma del corso di formazione per n. 35 volontari (16 ore) e operatori (4 ore) "Nati per Leggere" e la contestuale richiesta di patrocinio e di contributo per sostenere il costo del medesimo;

Vista la nota assunta al protocollo in data 13-04-2018 n. 9919, con la quale il Centro Blu Gallery di San Severino Marche, a mezzo della referente Emanuela Eutizi, ha comunicato di voler sostenere, unitamente al Comune di San Severino Marche, l'iniziativa denominata "Corso di formazione Nati per Leggere", sia mediante l'elargizione di un contributo economico, sia mettendo a disposizione idonei locali per lo svolgimento del corso e attività connesse;

Visto l'art. 12 ("Provvedimenti attributivi di vantaggi economici") della l. n. 241/1990 che così dispone:

*1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione (...) da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.*



*2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.*

Accertato che presso l'amministrazione comune deliberante è in vigore il "Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari ad Enti pubblici e soggetti privati", di seguito Regolamento, emanato ai sensi dell'art. 12 della l. n. 241/2000 ed adottato dal Consiglio comunale con atto n. 44 del 23/04/1991;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 179 del 09/04/2001, contenente le norme di attuazione di tale Regolamento, e successive integrazioni e modifiche;

Visto l'art. 2, del suddetto Regolamento, che così individua gli ambiti istituzionali per i quali è ammissibile la concessione dei benefici precedentemente individuati:

- *cultura;*
- *turismo e spettacolo;*
- *sport e tempo libero,*
- *tutela e valorizzazione del patrimonio monumentale, storico, ambientale e delle tradizioni popolari;*
- *compartecipazione in opere e servizi essenziali di competenza comunale realizzati da privati;*
- *sviluppo economico attività produttive e terziario;*
- *assistenza e sicurezza sociale.*

Considerato che:

- l'amministrazione Comunale ha sempre mostrato una particolare attenzione verso le iniziative che avessero come scopo la promozione dello sviluppo economico, turistico e/o culturale nonché la conoscenza delle caratteristiche ambientali del territorio del Comune di San Severino Marche, compatibilmente con quanto stabilito all'art. 2 del Regolamento;
- conseguentemente, assumono particolare rilievo tutte quelle iniziative che favoriscono lo sviluppo economico, turistico e/o culturale del territorio comunale, come il Progetto culturale Nati per Leggere, rivolto alle famiglie con bambini in età prescolare e finalizzato alla promozione della lettura fin dalla più tenera età;
- Considerato che fin dal 2004 si sono svolte numerose iniziative presso la Biblioteca Comunale "F. Antolisei", nell'Asilo comunale, nella corsia di pediatria dell'Ospedale di San Severino Marche e nei corsi di preparazione al parto, grazie all'attività dei volontari che nel 2006 si sono uniti nell'Associazione SognaLibro, operante nel Comune di San Severino Marche;

Considerata la validità della manifestazione, anche in funzione dello stimolo ed incentivo che riveste per la promozione delle attività sociali e culturali;



Preso atto che l'iniziativa in esame presenta carattere di particolare rilievo e risponde ai programmi e obiettivi di questa amministrazione comunale;

Ribadito che questa amministrazione comunale riconosce piena validità alle iniziative provenienti dal mondo dell'associazionismo privato, per la promozione sociale e culturale ritenendo anzi insostituibile il ruolo complementare di queste ultime a fianco degli interventi pubblici nella stessa materia;

Considerato che il Comune, nel contesto delle attività dirette a sostenere lo sviluppo del patrimonio culturale e turistico, intende dare concreta attuazione al principio di sussidiarietà orizzontale sancito dall'art. 118 della Costituzione ovvero esercitare le sue funzioni fondamentali per il tramite di organismi di diritto privato liberamente associati;

Accertato che il contributo, o altro tipo di beneficio, erogato da un ente comunale in favore di una associazione locale, o altro soggetto sia pubblico che privato, non è qualificabile in termini di "sponsorizzazione" e, quindi, non è vietato, in quanto risulta finalizzato a sostenere iniziative nell'interesse della collettività in ossequio al principio di sussidiarietà orizzontale poc'anzi citato;

Vista la deliberazione n. 11/2011 della Corte dei Conti – Sezione Regionale Liguria - nella quale si conferma che: "deve considerarsi vietata qualsiasi forma di contribuzione intesa a valorizzare il nome o la caratteristica del comune ovvero a sostenere eventi che non siano diretta espressione dei compiti istituzionali dell'Ente mentre sono tutt'ora ammesse le contribuzioni a soggetti terzi per iniziative culturali, artistiche, sociali, di promozione turistica (elencazione questa non esaustiva), che mirano a realizzare gli interessi, economici e non, della collettività amministrata, ossia le finalità istituzionali dell'ente locale. Tali iniziative, concretizzazione del principio di sussidiarietà orizzontale, rappresentano una modalità alternativa della realizzazione del fine pubblico rispetto alla scelta da parte dell'amministrazione di erogare direttamente un servizio di utilità per la collettività. Sarà cura, però, dell'amministrazione evidenziare nella motivazione del provvedimento di concessione del contributo i presupposti di fatto e l'iter logico alla base dell'erogazione a sostegno dell'attività svolta dal destinatario del contributo nonché il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità nelle modalità prescelte di resa del servizio.";

Accertato che nulla vieta al Comune di effettuare attribuzioni patrimoniali a soggetti terzi, ove queste siano necessarie per conseguire i fini istituzionali dell'ente locale. Quando infatti l'erogazione di risorse pubbliche si realizza con tali modalità, il relativo finanziamento, anche se a fondo perduto, non depaupera affatto il patrimonio comunale, in considerazione dell'utilità che l'ente o la collettività ricavano dallo svolgimento del servizio di interesse pubblico effettuato dal soggetto che riceve il contributo. Ne deriva che se l'azione amministrativa è intrapresa per soddisfare le esigenze della collettività in coerenza con la mission istituzionale dell'ente, in tale frangente si prefigura un interesse generale che autorizza il Comune all'impiego di fondi in favore



di soggetti terzi, pubblici o privati che siano. (cfr. Corte dei conti, sezione di controllo per il Piemonte con la delibera n. 77/2016/PAR del 30 giugno 2016);

Visto, in riferimento all'iniziativa oggetto della richiesta, che tra le molteplici forme di sostegno di soggetti terzi operanti in ambito locale, l'elemento che connota, nell'ordinamento giuscontabile, le contribuzioni tuttora ammesse (distinguendole dalle spese di sponsorizzazione vietate) è lo svolgimento da parte del privato di un'attività propria del Comune in forma sussidiaria. L'attività, dunque, oggetto della richiesta risulta pienamente compatibile con le competenze dell'ente locale e viene esercitata, in via mediata, dal Centro per la Salute del Bambino Onlus destinataria di risorse pubbliche piuttosto che (direttamente) da parte del Comune di San Severino Marche, rappresentando una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione dell'immagine dell'amministrazione. Ne consegue che l'ente comunale intende riconoscere un vantaggio economico alla Onlus Centro per la salute del Bambino, soggetto terzo, senza incorrere nel divieto fissato dall'art. 6, comma 9, D.L. n. 78/2010, poiché la contribuzione rientra direttamente in una delle finalità istituzionali dell'ente medesimo, anche in ragione del principio di sussidiarietà orizzontale. Inoltre l'attribuzione è conforme al principio di congruità della spesa mediante una valutazione comparativa degli interessi complessivi dell'ente locale. (cfr. Corte dei conti, sez. contr. Lombardia, parere 11 settembre 2015, n. 279 che richiama il precedente parere reso dalla medesima Sezione regionale di controllo n. 1075/2010. Nella deliberazione si richiama il consolidato orientamento della Sezione di controllo Lombarda (ex multis, n. 9/2006, 59/2007, 39/2008, 75/2008));

Ritenuto pertanto di dover contribuire alla suddetta iniziativa, per le motivazioni precedentemente espresse, prevedendo anche un sostegno economico oltre alle azioni necessarie ad agevolarne la realizzazione;

Considerato inoltre che l'art. 7 del Regolamento così dispone:

*Prima dell'erogazione della sovvenzione, contributo, sussidio ed ausilio finanziario i richiedenti dovranno presentare la documentazione comprovante l'avvenuto intervento, al quale il contributo era finalizzato e la spesa sostenuta; qualora quest'ultima risulti inferiore a quella preventivata il contributo potrà essere proporzionalmente ridotto.*

*Sono esclusi da tale obbligo i cittadini indigenti, per i quali è sufficiente la relazione dell'Ufficio competente.*

*L'Amministrazione comunale si riserva, inoltre, la facoltà di concedere anticipazioni sulla sovvenzione, contributo, ecc., da erogare.*

Accertato, quindi, che l'erogazione del contributo economico avverrà con le seguenti modalità:

- a. il richiedente dovrà produrre materiale comprovante l'avvenuto intervento (es: relazione descrittiva, foto, articoli di media locali, ecc.) e un prospetto riepilogativo delle spese sostenute, a firma del legale rappresentate, dal quale si evinca, in maniera chiara, il costo, a consuntivo, dell'iniziativa.



Dato atto che, secondo quanto precisato dall'autorità di vigilanza sui contratti pubblici con Determinazione n. 4/2011, per l'erogazione del contributo non sussiste l'obbligo dell'acquisizione ed indicazione del CIG ai fini della legge 136/2010, in quanto nella compartecipazione del Comune all'iniziativa non è ravvisabile alcuna delle fattispecie contrattuali previste dal codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 50/2016);

Visto l'art.134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000;

Dato atto della propria competenza all'assunzione del presente atto in forza del Decreto Sindacale n. 76/13 del 31.10.2014 relativo al conferimento dell'incarico di Responsabile dell'Area Amministrativa;

#### PROPONE DI

1. Di approvare la premessa come parte integrante e sostanziale del presente disposto.
2. Di compartecipare economicamente, per le motivazioni espresse in premessa, all'organizzazione del Corso di formazione "Nati per Leggere" rivolto a Volontari e operatori del settore;
3. Di demandare al Responsabile competente l'adozione di idoneo atto d'impegno spesa prevedendo in esso l'importo di € 915,00 da imputare al Cap. 1046/00-competenza 2018, quale quota di compartecipazione meramente economica.
4. Di erogare la quota di compartecipazione successivamente all'invio del consuntivo di spesa, come individuato in premessa.
5. Di dare atto che l'organizzazione della manifestazione sarà di competenza e responsabilità esclusiva della Onlus Centro per la Salute del Bambino, dell'Associazione Sognalibro e del Centro Blu Gallery, che dovranno comunque attenersi alle disposizioni di legge in vigore per l'organizzazione di tali tipologie di eventi/manifestazioni;
6. Di incaricare le Aree e i Servizi competenti di questo Ente ad adottare i necessari provvedimenti per agevolare le manifestazioni in parola;
7. Di inviare il presente provvedimento ai competenti servizi per quanto di rispettiva competenza.
8. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

F.to Avv. Tapanelli Pietro

\*\*\*\*\*



Ritenuto che la stessa risponde ai fini di questa Amministrazione comunale, che intende adottarla nel suo contenuto;

Visto che sulla proposta relativa alla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000, sono stati espressi i seguenti pareri:

- parere favorevole sulla regolarità tecnica;
- parere favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano;

### **D E L I B E R A**

1. Di approvare la premessa come parte integrante e sostanziale del presente disposto.
2. Di compartecipare economicamente, per le motivazioni espresse in premessa, all'organizzazione del Corso di formazione "Nati per Leggere" rivolto a Volontari e operatori del settore.
3. Di demandare al Responsabile competente l'adozione di idoneo atto d'impegno spesa prevedendo in esso l'importo di € 915,00 da imputare al Cap. 1046/00, competenza 2018, quale quota di compartecipazione meramente economica.
4. Di erogare la quota di compartecipazione successivamente all'invio del consuntivo di spesa, come individuato in premessa.
5. Di dare atto che l'organizzazione della manifestazione sarà di competenza e responsabilità esclusiva della Onlus Centro per la Salute del Bambino, dell'Associazione Sognalibro e del Centro Blu Gallery, entrambe con sede in San Severino Marche, che dovranno comunque attenersi alle disposizioni di legge in vigore per l'organizzazione di tali tipologie di eventi/manifestazioni.
6. Di incaricare le Aree e i Servizi competenti di questo Ente ad adottare i necessari provvedimenti per agevolare le manifestazioni in parola.
7. Di inviare il presente provvedimento ai competenti servizi per quanto di rispettiva competenza.

\* \* \* \* \*

Inoltre la Giunta Comunale, riscontrata la sussistenza dei motivi d'urgenza;

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano;

### **D E L I B E R A**

- Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4<sup>^</sup> comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.



\* \* \* \* \*



Pareri sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267

Parere di REGOLARITA' TECNICA: si esprime parere **Favorevole**

Il Responsabile del Servizio  
F.to Tapanelli Pietro

Parere di REGOLARITA' CONTABILE: si esprime parere **Favorevole**

Il Responsabile del Servizio  
F.to PIERETTI CRISTINA

---

Letto confermato e sottoscritto

**Il Presidente**  
**F.to Piermattei Rosa**

**Il Segretario Generale**  
**F.to Scuderini Venanzio**

---

Prot. N. 16365

li 04-06-18

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, con contemporanea comunicazione, in elenco, ai Capigruppo Consiliari.

Il Funzionario  
F.to Tapanelli Pietro

---

Per copia conforme all'originale, li

Il Funzionario  
Tapanelli Pietro

---

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal 04-06-18 al 18-06-18 e che nessun reclamo è stato presentato contro la medesima.

Li, \_\_\_\_\_

Il Funzionario  
F.to

---

La presente deliberazione, non sottoposta a controllo, è divenuta esecutiva per decorrenza del periodo di pubblicazione per 10 giorni ai sensi dell'art. 134 -comma 3- del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.

Li, \_\_\_\_\_

Il Funzionario  
F.to